

**TABELLA E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ**

Spese di avvio del procedimento per ciascuna parte:

- € 40,00 oltre iva, per le liti di valore fino ad € 250.000,00;

- € 80,00 oltre iva, per le liti di valore superiore;

oltre alle spese vive documentate. Tali somme sono da versarsi da parte dell'istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e da parte del chiamato in mediazione al momento dell'adesione alla procedura.

Tabella corrispondente al quella di cui al D.M. 180/2010 per le mediazioni facoltative:

<b>Valore della lite</b>	<b>Importo al netto dell'iva</b>	<b>Con iva al 22%</b>
Fino ad € 1.000,00	€ 65,00	€ 79,30
Da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 130,00	€ 158,60
Da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 240,00	€ 292,80
Da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 360,00	€ 439,20
Da € 25.001,00 ad e 50.000,00	€ 600,00	€ 732,00
Da € 50.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 2.440,00
Da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 4.636,00
Da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 6.344,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	€ 11.224,00

Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010 per le mediazioni obbligatorie (con la riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti):

<b>Valore della lite</b>	<b>Importo al netto dell'iva</b>	<b>Con iva al 22%</b>
Fino ad € 1.000,00	€ 43,33	€ 52,86
Da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 86,67	€ 105,74
Da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 160,00	€ 195,20
Da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 240,00	€ 292,80
Da € 25.001,00 ad e 50.000,00	€ 400,00	€ 488,00
Da € 50.001,00 ad € 250.000,00	€ 666,66	€ 813,33
Da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 1.900,00	€ 2.318,00
Da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 2.600,00	€ 3.172,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00	€ 5.612,00

1. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della superiore tabella:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma del presente articolo, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

3. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.